

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL MENU DELLA POESIA"

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione Culturale "IL MENU' DELLA POESIA".

L'Associazione ha sede in Torino, Via Monte Vodice 15, ha durata illimitata nel tempo. Non ha scopo di lucro, è libera, apolitica, ed è regolamentata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

L'Associazione è un centro di vita associativa, a carattere volontario e democratico, non persegue alcun fine di lucro, compie le proprie scelte e sviluppa le proprie attività in modo autonomo, e senza con ciò trascurare il collegamento con gli altri Enti Territoriali, e con altri centri sociali o culturali o circoli e con tutte associazioni e organizzazioni che perseguono scopi affini.

ART. 2 - OGGETTO E SCOPO

Sono compiti dell'Associazione:

- La divulgazione e la promozione della Cultura, in particolare la Poesia e il Teatro, anche in contesti e luoghi non convenzionalmente atti a tali attività, con particolare attenzione ai luoghi di convivialità, intesa come strumento di aggregazione sociale.
- La creazione, rappresentazione, divulgazione e promozione di opere letterarie, teatrali, cinematografiche e dell'arte in tutte le sue forme, in quanto bene sociale.
- Elaborare progetti con fini solidaristici e di sensibilizzazione sulle fasce sociali più deboli, volti ad abbattere pregiudizi attraverso il sollievo dell'arte.
- La promozione e la valorizzazione di attività finalizzate all'aggregazione giovanile e volte a favorire un armonico sviluppo educativo.
- L'organizzazione e gestione di laboratori e corsi di formazione inerenti le aree tematiche dell'associazione stessa.
- La creazione di rapporti organici con le istituzioni pubbliche e private di produzione e promozione culturale esistenti sul territorio nazionale e internazionale, favorendo la creazione di un tessuto di collaborazioni e di rapporti che contribuiscano ad accrescere e a consolidare la cifra culturale e sociale dell'attività dell'Associazione stessa.

L'Associazione potrà, nei limiti e con le norme delle disposizioni legislative, richiedere contributi sia allo Stato che ad Enti regionali o locali.

L'Associazione potrà comunque perseguire qualsiasi altro progetto o attività, anche di natura commerciale purché in via non esclusiva e non principale, che sia strumentale e compatibile con le finalità istituzionali.

ART. 3 - SOCI

L'associazione Culturale Il Menu della Poesia è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero dei soci è illimitato.

Posso aderire all'Associazione tutti i cittadini di ambo i sessi.

Sono aderenti all'Associazione:

- i soci fondatori: coloro che hanno provveduto a costituire l'associazione e che hanno diritto di essere componenti del consiglio direttivo anche per cooptazione;
- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci emeriti: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

ART.4 - DIRITTI DEI SOCI

Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. I soci hanno diritto di:

- partecipare attivamente a tutte le iniziative indette dall'Associazione
- avere la tessera sociale
- partecipare con diritto di voto nelle assemblee
- discutere e votare eventuali modifiche allo Statuto
- discutere e votare per l'approvazione di bilanci
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo
- essere eletti ad eventuali cariche previste (se votati)
- usufruire di eventuali agevolazioni
- praticare l'attività dell'Associazione nei limiti e nei modi stabiliti dal presente Statuto

ART. 5 - DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il dovere di:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali
- versare le quote sociali
- contribuire al rafforzamento dell'Associazione, alla promozione delle attività, all'accrescimento del suo valore e all'affermazione dei principi espressi nello Statuto.

ART.6 - AMMISSIONE DEI SOCI

Per essere ammessi a Soci Ordinari è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo con le seguenti modalità:

1. indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza
2. dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali
3. versamento delle quote sociali

L'ammissione dei soci ordinari deve essere controfirmata da almeno tre membri del Consiglio Direttivo.

E' compito del Consiglio Direttivo ratificare l'ammissione dei soci. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.

Le dimissioni vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi sociali; inoltre, sono tenuti al pagamento annuale della quota di associazione e di eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale. La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o per radiazione.

ART. 7 - ESPULSIONE DEI SOCI

I soci possono essere radiati per i seguenti motivi:

- A) Quando non ottemperino alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti o alle deliberazioni degli organi sociali;
- B) Quando si rendano morosi al pagamento della quota associativa, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- C) Quando arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le radiazioni sono stabilite dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e determinano l'immediata sospensione del socio ma, per diventare definitivamente esecutive, devono essere ratificate dall'Assemblea nella sua prima riunione.

Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è costituita dai seguenti organi:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci, fondatori ordinari ed emeriti, è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

Con la sola esclusione dei soci emeriti, gli altri soci, per poter votare, devono essere in regola con il pagamento della quota annuale d'iscrizione.

L'assemblea è convocata, dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione delle linee generali del programma di attività, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e del bilancio preventivo dell'anno in corso, per deliberare su tutte le questioni della vita associativa

Le Assemblee sono convocate con annuncio scritto ad ogni socio almeno 15 giorni prima della data stessa, oppure tramite affissione dell'avviso di convocazione in apposita bacheca o altro luogo a ciò deputato appositamente predisposto presso la sede dell'Associazione, almeno 8 giorni prima della data fissata.

La presidenza dell'assemblea è demandata al Presidente del consiglio direttivo in carica.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

ART. 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo
- procede alla nomina delle Cariche Sociali
- approva il bilancio preventivo e consuntivo

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. E' ammessa la partecipazione tramite delega (con il limite di una delega per ogni socio).

ART. 11 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente o da un terzo o più dei soci, oppure dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

E' convocata per:

- discutere e deliberare modifiche allo Statuto
- discutere e deliberare su urgenti e importanti non risolvibili dal Consiglio Direttivo
- discutere e deliberare eventuale scioglimento e messa in liquidazione o dell'Associazione

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranze dei soci presenti salvo i seguenti casi:

- A) per le modifiche allo Statuto è necessaria la metà più uno dei soci

B) per lo scioglimento anticipato dell'Associazione, fatte salve le norme di legge, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi dei presenti

ART. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da:

- 1) il Presidente;
- 2) il Vicepresidente
- 3) il Segretario;
- 4) il Tesoriere
- 5) il Consigliere

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati in sede di atto costitutivo e quindi eletti dall'Assemblea tra i soci. Restano in carica per un anno, salvo revoca per giusta causa - da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo - e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, che si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti e le deliberazioni si approvano a maggioranza semplice.

Qualora decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina delle cariche di un nuovo Consiglio.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- attuare le deliberazioni dell'assemblea
- fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilendo le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllando l'esecuzione stessa;
- proporre indirizzi e progetti futuri, le attività e le iniziative dell'associazione e la sua collaborazione con i terzi;
- redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stabilire l'importo delle quote annue di associazione e le relative modalità di versamento;
- deliberare sull'ammissione e l'esclusione dei soci;
- stipulare i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- favorire la partecipazione dei Soci alle attività e progetti dell'Associazione;

Nell'esercizio delle sue funzioni Il Consiglio Direttivo può avvalersi eventualmente di responsabili esterni di commissioni di lavoro da esso nominato.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e patrimonialmente, in solido tra loro, delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

ART 13 - CARICHE SOCIALI

Il Presidente è il legale rappresentante legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Dura in carica un anno. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive

tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; con firma singola può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e svolgere tutte le operazioni ad esso attribuite dal consiglio. Può conferire agli altri componenti del Consiglio apposite deleghe ovvero procure per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Il Vice Presidente assume tutte le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento; può assumere, in accordo col il Presidente, qualora fosse necessario, parte delle sue funzioni.

Il Segretario provvede alla tenuta di tutti i libri sociali: cura la corrispondenza, dirama gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle assemblee dei soci e del consiglio direttivo ed è responsabile della regolare tenuta degli atti e dei registri. Inoltre collabora con il Tesoriere e sovrintende alla gestione economica della società.

Il Tesoriere cura, in collaborazione con il Segretario, le entrate e le uscite dell'Associazione, riscuote le entrate e i contributi ordinari e straordinari, provvede ai pagamenti delle spese dell'associazione, anche mediante utilizzo della banca elettronica, di tutte le spese della gestione ordinaria per delega ricevuta dal Presidente; cura l'inventario dei beni dell'Associazione; predispone il preventivo e il consuntivo da presentare all'esame del Consiglio; espleta tutte le pratiche che per legge riguardano l'attività dell'Associazione.

ART. 14 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
2. dai contributi, erogazioni e lasciti o donazioni diversi;
3. da tutti gli altri proventi conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

In ottemperanza al D.L.GS. 460/97 - comma 4 quinquies art.111 T.U.I.R. - non si distribuiranno utili o avanzi di gestione, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione annuali saranno reinvestiti nelle attività dell'Associazione.

ART. 15 - BILANCIO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il 30 giugno, e trascritto nel "Registro dei verbali delle assemblee dei soci".

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART. 16 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. E' necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto, dopo la liquidazione, ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Statuto, scritto in 7 pagine, nella formulazione definitiva approvata con il voto unanime dai soci dell'associazione Il Menu della Poesia riuniti in Assemblea, in data 29/01/2018 entra ipso facto in funzione.

Gli eventuali successivi adempimenti di registrazione e amministrativi, da effettuarsi a cura del Presidente, sono ininfluenti rispetto all'applicazione immediata del presente Statuto.



Letto, approvato e sottoscritto
IN DATA 29/01/2018
da

Il Presidente

Anna Charlotte Barbera
(BRBNCH86P63L219R)

Il Segretario

Roberta Lanave
(LNVFRT88D69D286H)

